

Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali

Modifica del 18 ottobre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993¹ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.

18 ottobre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 431.012.1

*Allegato**Ufficio federale di statistica, Rilevazione del trasporto merci su strada*

Disposizioni speciali: Rilevazione complementare: trasporto merci alla frontiera svizzera (esecuzione: Ufficio federale dello sviluppo territoriale)

Ufficio federale della pianificazione del territorio, Impianti di trasporto turistici in Svizzera

Organo di rilevazione: **Ufficio federale dello sviluppo territoriale**

Servizio per lo studio dei trasporti, Trasporto di merci attraverso le Alpi su strada e rotaia

Organo di rilevazione: **Ufficio federale dello sviluppo territoriale**

Servizio per lo studio dei trasporti, Trasporto internazionale di merci su strada

Organo di rilevazione: **Ufficio federale dello sviluppo territoriale**

Servizio per lo studio dei trasporti, Trasporto di persone attraverso le Alpi e le frontiere

Organo di rilevazione: **Ufficio federale dello sviluppo territoriale**

Servizio per lo studio dei trasporti, Microcensimento trasporti

Organo di rilevazione: **Ufficio federale dello sviluppo territoriale**

Servizio per lo studio dei trasporti, Rilevazione periodica delle distanze percorse

Organo di rilevazione: **Ufficio federale dello sviluppo territoriale**